



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale di Finanza

Determina del Ragioniere generale dello Stato Decreto, sentito il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa, concernente l'adozione dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, in conformità agli articoli 9, comma 1 e 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, modificata dalla direttiva 2014/56/UE

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lett. f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 67 del 2013, che affida al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

VISTI gli articoli 21 e 23 della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, concernenti la deontologia professionale, la riservatezza e il segreto professionale dei revisori legali;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente la revisione legale dei conti, e, in particolare, gli articoli 9, comma 1 e 9-bis, comma 2, ai sensi dei quali i soggetti abilitati alla revisione legale osservano, rispettivamente, i principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa;

CONSIDERATO che le disposizioni di cui ai richiamati articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo n. 39 del 2010 prevedono che il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscriva delle convenzioni con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzate a definire le modalità di elaborazione dei detti principi;

VISTO l'articolo 27, comma 13, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, secondo il quale fino alla sottoscrizione delle convenzioni di cui agli articoli 9, comma 1, 9-*bis*, comma 2, 10, comma 12, e 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo n. 135/2016, i principi sono elaborati sulla base della convenzione sottoscritta in data 24 settembre 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze con gli ordini e le associazioni professionali interessati;

VISTA la Convenzione in data 24 settembre 2014 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ordini e le associazioni professionali per la definizione delle modalità di elaborazione dei principi professionali per i revisori legali, sottoscritta ai sensi dell'abrogato articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

CONSIDERATO che i principi, elaborati dagli ordini e dalle associazioni professionali sottoscrittori della convenzione 24 settembre 2014, tengono conto dei principi emanati dagli organismi internazionali e in particolare dall'*International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA) dell'*International Federation of Accountants* (IFAC), conformemente agli obiettivi di omogeneità sui piani degli Stati Membri dell'Unione Europea e internazionale indicati nella citata direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE;

CONSIDERATO lo schema di "Codice di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale", comprensivo di un'Introduzione e di un Glossario che ne formano parte integrante, costituito dai principi elaborati dai rappresentanti dei soggetti convenzionati congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze a cura dei rappresentanti di tali soggetti convenzionati in data 23 maggio 2018;

SENTITA la Commissione nazionale per le società e la borsa, che si è espressa, ai sensi dei richiamati articoli 9, comma 1 e 9-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con lettera prot. n. 035654/18 del 14 settembre 2018 in merito allo schema del presente decreto;

DETERMINA

ARTICOLO 1

(Principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale)

1. Sono adottati i principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale di cui agli articoli 9, comma 1 e 9-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, che i soggetti iscritti al registro dei revisori sono tenuti ad osservare nell'esercizio dell'attività di revisione legale svolta ai sensi del citato decreto legislativo.

2. I principi, elaborati dagli ordini e dalle associazioni professionali sottoscrittori della convenzione 24 settembre 2014, espressamente richiamata all'articolo 27, comma 13, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, tengono conto dei principi emanati dagli organismi internazionali e in particolare dall'*International Ethics Standards Board (IESBA)* dell'*International Federation of Accountants (IFAC)*.
3. I principi costituiscono il *Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale* o Codice etico dei revisori legali.

ARTICOLO 2

(Inderogabilità delle disposizioni di rango primario e regolamentare)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 prevalgono e, in caso di contrasto con le prescrizioni del Codice etico dei revisori legali, quest'ultime non si applicano. In nessun caso i principi derogano a disposizioni di legge o a disposizioni regolamentari né autorizzano il revisore legale a disapplicarle.

ARTICOLO 3

(Pubblicità)

1. La presente determina, insieme ai principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale ad essa allegati sono pubblicati sul portale della revisione legale, all'indirizzo:
<http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale>.

ARTICOLO 4

(Aggiornamenti e modifiche)

1. Gli aggiornamenti dei principi in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale sono approvati nelle medesime forme previste per l'adozione.

ARTICOLO 5

(Data di entrata in vigore)

1. Il Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale è applicabile a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio nel corso dell'anno 2019.

Roma,

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



